



# COMUNE DI POGGIBONSI

## PROVINCIA DI SIENA

Settore Qualità Urbana

### ORDINANZA n. 221/08

**Oggetto: Misure riduzione emissioni sostanze inquinanti e prevenzione fenomeni di inquinamento atmosferico. Limitazioni circolazione veicoli anno 2008.**

#### IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Visto il D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 7 comma 1 lettera b, il quale prevede *che " Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco (... omissis... ) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale"*;

Vista la legge 4/11/97 n°413 "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da Benzene", che prevede al suo art 3 che i Sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7 c. 1 lettere a) e b) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità;

Visto il D.M. 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come modificato dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

Preso atto che le attività umane necessarie per muoversi, produrre, riscaldarsi necessitano dell'ausilio di strumenti che consumano energia e che la produzione di energia comporta quasi sempre l'uso di combustibili che causano emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera;

Atteso che la combustione per produrre energia è causa di fenomeni di inquinamento dell'aria e che questi fenomeni sono prevalentemente concentrati nelle aree urbane e industriali;

Considerato che per rilevare i livelli di inquinamento dell'aria è predisposta nell'area urbana di Poggibonsi una stazione di monitoraggio fissa di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Siena e normalmente gestita dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana ARPAT;

Considerato che l'UE impone, con le Direttive di omologazione dei veicoli, obiettivi di progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare, e con le Direttive sulla qualità dell'aria fissa i limiti degli inquinanti dispersi in atmosfera da non superare per la protezione della salute umana;

Vista la Direttiva 1999/30/CE del 22.4.1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub>, PTS, Pb);

Vista la Direttiva 2000/69/CE del 16.11.2000, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per Benzene e Monossido di Carbonio;

Visto il D.M. 21 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valori limite devono essere raggiunti (**2010**) per materiale particolato, biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio, e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazioni della circolazione di cui all'art. 7 c.1 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 285/1992;

Visto il D.Lgs. 21/05/2004 n. 183 "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";

Visto la D.G.R. n. 1.325 del 15/12/2003 "Presenza d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e D.M. 261/02. Abrogazione della D.G.R. n. 1.406/01" in cui si rileva che il territorio del Comune di Poggibonsi presenta superamenti dei valori – limite previsti dalle Direttive CEE in materia di qualità dell'aria recepite con il D.M. 02/ aprile 2002, n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare, con uno specifico Piano d'Azione, alcune misure necessarie al raggiungimento dei valori – limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa;

Preso atto che la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria presente nell'area urbana di Poggibonsi ha rilevato, pur registrando un miglioramento rispetto all'anno 2006, un superamento della media annuale dei valori – limite di qualità dell'aria ed il superamento delle eccedenze per il valore – limite di esposizione acuta, in speciale modo per quanto riguarda le polveri PM10;

Visto il **Nuovo Accordo** tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e Comuni, approvato dalla Regione Toscana con deliberazione n. 1224 del 19 dicembre 2005, sottoscritto in data 20 dicembre 2005, che riconosce che in ambito urbano il contributo derivante dal traffico veicolare alle emissioni complessive di vari inquinanti (CO, NO<sub>x</sub>, PM10, idrocarburi incombusti tra cui il Benzene) è prevalente, ed individua come obiettivo prioritario quello di attivare misure ed azioni strutturali atte a promuovere la sostituzione dei segmenti del parco veicolare con maggiori emissioni specifiche, con accelerazione quindi del naturale tasso di ricambio, valutando tale azione idonea a perseguire una contemporanea significativa riduzione delle emissioni complessive delle principali sostanze inquinanti derivanti dai veicoli;

Atteso quindi che sempre perseguendo l'obiettivo di ridurre i livelli inquinanti in modo da raggiungere il rispetto dei valori limite previsti dal D.M. n. 60/02 - entro il 1° gennaio 2010- individua specifiche politiche e azioni applicabili nel breve e medio periodo per la riduzione delle emissioni inquinanti, privilegiando quelle in grado di essere efficaci nella riduzione delle emissioni di più sostanze inquinanti e su più tipologie di sorgenti (mobilità, impianti termici, attività

produttive); e, in particolare, al suo art. 8 definisce le limitazioni generali alla circolazione dei veicoli secondo una progressione temporale che copre gli anni 2006 – 2007 e 2008;

Considerato che, in data 10 maggio 2007, è stato sottoscritto l'Accordo 2007 – 2010, approvato dalla Regione Toscana con deliberazione n. 316 del 7 maggio 2007 per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e Comuni, che, in continuità con le azioni previste nell'Accordo del 20 dicembre 2005, prevede le azioni per attivare misure ed azioni strutturali atte a ricondurre la qualità dell'aria nei valori – limite previsti dalle vigenti normative della qualità dell'aria;

Preso atto che le azioni sono mirate particolarmente alla mitigazione delle sorgenti di emissione critiche nelle aree urbane in cui è maggiore l'esposizione della popolazione;

Ritenuto che basilare continuare ad incentivare la sostituzione dei segmenti del parco veicolare con maggiori emissioni specifiche, con accelerazione quindi del naturale tasso di ricambio, adottando azioni idonee a perseguire una contemporanea significativa riduzione delle emissioni complessive delle principali sostanze inquinanti derivanti dai veicoli, con dirette ricadute positive sulla salute della popolazione esposta;

Preso atto quindi che i veicoli cosiddetti Euro 0, oltre ad essere fra i più vecchi del parco circolante, in quanto immatricolato prima del 1993, sono anche quelli che hanno emissioni inquinanti più elevate e che i provvedimenti di limitazione riguardanti tali veicoli comportano indubbiamente una riduzione delle emissioni totali per l'insieme dei vari inquinanti considerati;

Atteso inoltre che le autovetture diesel EURO 1 ed i ciclomotori EURO 1 due tempi presentano emissioni di particolato elevate e che singolarmente causano maggiori emissioni rispetto ai diversi veicoli EURO 1 ed ai successivi veicoli EURO 2 ed oltre;

Considerato altresì che anche i mezzi adibiti al trasporto merci o al trasporto collettivo su gomma più vecchi hanno emissioni più elevate rispetto ai limiti attualmente indicati dalla Unione Europea, e che singolarmente causano maggiori emissioni rispetto ad altri veicoli utilizzati a scopo privato come le autovetture e i ciclomotori;

Ritenuto di procedere ad un'azione di progressiva, negli anni 2007 – 2010, riduzione della circolazione dei veicoli più inquinanti, nello specifico i veicoli cosiddetti EURO 0, le autovetture EURO 1 diesel, i ciclomotori EURO 1 due tempi, che presentano i maggiori fattori di emissione, rapportati ai veicoli EURO 1 benzina ed EURO 2 e successivi;

Preso atto che la limitazione della circolazione dei veicoli con maggiori fattori inquinanti relativamente alle tipologie veicolari presenta un fattore positivo per la riduzione anche di altri inquinanti come gli ossidi d'azoto, l'ossido di carbonio, il benzene, che rafforzano l'effetto positivo sull'esposizione della popolazione agli inquinanti atmosferici;

Preso atto in ogni modo che la limitazione della circolazione dei veicoli in questione consente di favorire il positivo riflesso sulla qualità dell'aria dovuto al rinnovo del parco veicolare oppure alla trasformazione dell'alimentazione, ove possibile, dei veicoli a gas;

Considerato che l'azione già svolta negli anni 2006 – 2007 è stata assistita con forme di incentivazione per la trasformazione a gas dei veicoli EURO 0;

Considerata la necessità quindi di adottare le migliori tecnologie per migliorare la qualità dell'aria, ai fini dell'esposizione della popolazione agli inquinanti atmosferici, da riconoscersi peraltro nelle tecnologie stesse adottate nel passaggio tra i veicoli EURO 0 ed EURO 1 e successivi limiti (EURO 2, EURO 3, EURO 4), che hanno garantito un deciso miglioramento delle emissioni tra i veicoli non Euro e quelli Euro, tale da individuare, per il prossimo quadriennio 2007 – 2010, la limitazione a tutti i mezzi Euro 0, alle autovetture diesel Euro 1 ed ai ciclomotori Euro 1 a 2 tempi, rispetto ai veicoli più recenti;

Ritenuto pertanto di procedere, in virtù delle motivazioni di cui sopra, e quindi nel rispetto di quanto disposto dagli Accordi di Programma, in coerenza e continuità con i programmi intrapresi, all'adozione nell'area urbana, a partire dal 1 giugno 2008, alla progressiva estensione del divieto di transito su tutto il territorio del centro abitato di Poggibonsi, come delimitato nella cartografia allegata al presente provvedimento, incidendo sui veicoli con maggiori emissioni specifiche in particolare relativamente agli inquinanti PM10, Benzene, Ossidi di Azoto (mezzi a benzina e diesel EURO 0, autoveicoli diesel EURO 1 e ciclomotori EURO 1 a 2 tempi), operando comunque con i criteri di gradualità finora adottati a salvaguardia del prioritario diritto dei cittadini alla salute;

Ribadito che dai dati di qualità dell'aria rilevati dalla Provincia di Siena e dall'ARPAT – Dipartimento di Siena si evince il permanere di una criticità determinata dal particolato fine PM<sub>10</sub>, con valori superiori al valore limite fissato dal citato decreto ministeriale DM60/02;

Preso atto delle azioni di limitazione della circolazione stradale per l'anno 2008 previste nell'accordo, firmato in data 10/5/2007, tra Regione Toscana, U.R.P.T., ANCI, Province e Comuni;

Rilevata la necessità di adottare azioni progressivamente più incisive per affrontare la criticità originata dalle concentrazioni di polveri PM<sub>10</sub>, finalizzate al raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria, previsti nel D.M. 60/2002;

Preso atto della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 57 del 28.1.2008 con cui si dà indicazione di:

- limitare il divieto di circolazione ai motocicli EURO 0 a due tempi;
- posticipare la limitazione del traffico di due ulteriori giorni la settimana degli autobus EURO 0;

Tenuto conto di quanto indicato dalla Regione Toscana;

Ritenuto pertanto di adottare i seguenti provvedimenti:

- a) di adottare, a far data dal 01/07/2008 sino al 31/12/2008 il divieto di circolazione nella porzione di centro abitato del territorio comunale, come descritta nella cartografia allegata alla presente ordinanza, nel seguente modo:
  - con l'orario 00.00 – 24.00, dal giorno lunedì alla domenica, per le autovetture non EURO o EURO 0 (non conformi alla Direttiva CEE 91/441/CE e successivi aggiornamenti), per i veicoli a benzina e diesel destinati al trasporto merci, con massa a pieno carico non superiore a 3,5 t non EURO o EURO 0 (non conformi alle Direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e successivi aggiornamenti), per i veicoli a benzina o diesel destinati al trasporto merci, con massa a pieno carico superiore a 3,5 t non EURO o EURO 0 (non conformi alle Direttive 91/542/CEE – fase 1 e successive), per i ciclomotori a 2, 3, 4 ruote EURO 0 (non omologati in conformità alla Direttiva CEE 97/24/CE stage 1 e successive), per le autovetture alimentate a diesel EURO 1 (non omologate secondo la Direttiva 94/12/CE e successive), per i ciclomotori EURO 1 a due tempi (non omologati in conformità della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive) e per i motocicli EURO 0 a due tempi (non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive);

- con l'orario 00.00 – 24.00, nel giorno di domenica, per gli autobus (M<sub>2</sub> e M<sub>3</sub>) dei gestori di servizi TPL non omologati secondo la Direttiva 91/542/CEE e successive;

Visto l'art. 32 della legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D. lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni permanenti o temporanee per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il D.M. 02/04/2002, n. 60;

## **ORDINA**

1. che dal 1 luglio 2008 sino al 31 dicembre 2008 è istituito il divieto di circolazione dinamica, nella porzione di centro abitato di Poggibonsi, individuato ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. lgs 30/4/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni, così come evidenziato nella cartografia allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed indicato con apposita segnaletica apposta in loco, alle seguenti categorie di veicoli:

a) nei giorni da lunedì alla domenica, con l'orario dalle ore 00.00 alle ore 24.00:

- autovetture, di cui all'art. 54, comma 1, lettera a), del Codice della Strada, a benzina e diesel (M<sub>1</sub>) non conformi alla Direttiva 91/441/CEE e successive;
- autovetture, di cui all'art. 54, comma 1, lettera a), del Codice della Strada, diesel (M<sub>1</sub>) non conformi alla Direttiva 94/12/CEE e successive;
- autoveicoli, di cui all'art. 54, comma 1, lettere c) e d) del Codice della Strada a benzina e diesel destinati al trasporto merci fino a 3,5 t (N<sub>1</sub>) non conformi alle Direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e successive;
- autoveicoli, di cui all'art. 54, comma 1, lettere d), e), h) e i) del Codice della Strada a benzina e diesel destinati al trasporto merci con portata superiore a 3,5 t (N<sub>2</sub> e N<sub>3</sub>) non conformi alle Direttive 91/542/CEE – fase 1 e successive;
- ciclomotori non omologati in conformità alla Direttiva 97/24/CE e 97/24/CE stage 1 e successive;
- ciclomotori a 2 tempi non conformi alla direttiva 97/24/CE – stage 2 e successive;
- motocicli a 2 tempi non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive

c) nel giorno di domenica, con l'orario dalle ore 00.00 alle ore 24.00, agli autobus (M<sub>2</sub> e M<sub>3</sub>) dei gestori di servizi TPL non omologati secondo la direttiva 91/542/CEE e successive ed agli autobus (M<sub>2</sub> e M<sub>3</sub>) in servizio turistico non omologati secondo la direttiva 91/542/CEE e successive;

2. sono esonerati dai divieti di transito previsti dalla presente ordinanza i seguenti veicoli:

- a) veicoli con alimentazione elettrica o ibrida (motore elettrico e termico);
- b) veicoli con alimentazione a metano e G.P.L. o bifuel (benzina – metano, benzina – G.P.L.);
- c) veicoli diesel che sono dotati di filtro anti-particolato omologato;
- d) veicoli delle Forze di Polizia dello Stato, della Polizia locale, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, in servizio di sorveglianza e di emergenza;
- e) veicoli della Guardia Medica, di medici in turno di reperibilità, veicoli adibiti al pronto soccorso di emergenza e veicoli per l'assistenza socio – sanitaria e/o infermieristica;
- f) veicoli adibiti all'espletamento dei servizi per l'igiene urbana;

- g) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada;
- h) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica e di autocertificazione in carta libera che dovrà riportare gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario del luogo di partenza e destinazione; l'autocertificazione dovrà essere mostrata ogni qualvolta le autorità preposte al controllo ne facciano richiesta;
- i) veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- j) veicoli che si rechino a operazioni di manutenzione e revisione, a condizione che siano in possesso di autocertificazione (in carta libera) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e destinazione, oltre ad una attestazione di prenotazione delle operazioni di manutenzione o revisione rilasciata da un'officina autorizzata o dalla Motorizzazione Civile. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta al personale preposto ai controlli;
- k) veicoli che effettuano esclusivamente interventi urgenti sui servizi essenziali (quali quelli relativi agli impianti pubblici del gas, acqua, energia elettrica, telefonia, ecc..), con autocertificazione a bordo, in carta libera, che dovrà riportare gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario del luogo di partenza e del luogo di intervento della riparazione; l'autocertificazione dovrà essere mostrata ogni qual volta le autorità proposte al controllo ne facciano richiesta;
- l) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici, tecnologici e per interventi di interesse pubblico;
- m) veicoli utilizzati per particolari e/o eccezionali attività, che potranno essere autorizzati alla circolazione dal Comandante di Polizia Municipale o suo delegato, quando sussistono motivate e documentate esigenze. L'autorizzazione dovrà indicare gli estremi del veicolo, l'orario di transito ed il tragitto;
- n) autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);
- o) autovetture ( $M_1$ ) ed autoveicoli trasporto merci fino a 3,5 t ( $N_1$ ), alimentati a benzina o diesel, non conformi alle Direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e successive il cui proprietario dimostri di disporre di contratto di acquisto rispettivamente di un'autovettura ( $M_1$ ) o un autoveicolo trasporto merci ( $N_1$ ) a metano o G.P.L. o bifuel o comunque conforme alle Direttive suddette ed in attesa di consegna del medesimo. Il contratto deve essere esibito a richiesta degli organi di controllo;
- p) ciclomotori non omologati oppure motocicli due tempi non omologati, ai sensi delle Direttive 97/24/CE e 97/24/CE stage 1 e successive oppure ciclomotori o motocicli 2 tempi non conformi alla direttiva 97/24/CE – stage 2 e successive il cui proprietario dimostri di disporre di contratto d'acquisto, relativo a un ciclomotore a trazione elettrica o EURO 2, o ad un motociclo e in attesa di consegna del medesimo, il contratto deve essere esibito a richiesta degli organi di controllo;
- q) autovetture e autoveicoli a benzina non conformi alla Direttiva 91/441/CEE e successive il cui proprietario dimostri di disporre di prenotazione per la trasformazione del sistema di alimentazione del veicolo stesso a metano o G.P.L.; la prenotazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo;
- r) veicoli EURO 0 o i veicoli EURO 1 diesel che si rechino alla rottamazione o alla restituzione al concessionario, a condizione che siano in possesso di autocertificazione (in carta libera) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre ad una attestazione di prenotazione delle operazioni di rottamazione o di restituzione rilasciata dall'impresa di rottamazione o dal concessionario. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta al personale preposto ai controlli;

- s) veicoli che vengono spostati da strade munite di apposita segnaletica per la pulizia delle stesse, a condizione che siano in possesso di autocertificazione (in carta libera) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni di orario e del luogo di partenza;
  - t) veicoli adibiti alla vigilanza ed al controllo sanitario e/o ambientale in pronta disponibilità con attestazione rilasciata dalla struttura di appartenenza;
  - u) veicoli storici purché in possesso dell'attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
  - v) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni;
  - w) i ciclomotori, motocicli e le autovetture il cui conducente sia una persona che ha compiuto il settantesimo anno di età;
3. non si applica il divieto di cui al punto 2. della presente ordinanza esclusivamente nei seguenti casi di attraversamento della città di Poggibonsi, da S.R. n. 429 da/verso Castellina in Chianti ed entrata/uscita svincolo Poggibonsi sud dell'ex superstrada SI –FI, che manterranno la normale transitabilità:
- A) via del Chianti – viale Marconi da incrocio con via del Chianti sino a loc. Pancole – tratto da loc. Pancole sino ad intersezione con via Arno;
  - B) viale Marconi tratto da intersezione con via del Chianti sino ad intersezione con via Galvani – via Galvani – intersezione con via Pisana;
  - C) via Salceto – via Andreuccetti sino ad intersezione con rampe svincolo Poggibonsi Sud per ex – superstrada SI – FI;
- come evidenziati in blu nella cartografia allegata al presente atto;
4. in deroga alle limitazioni di cui al precedente punto 2. i veicoli , purché provenienti dalle strade di attraversamento di cui al punto 5. sopra indicato, potranno raggiungere i parcheggi siti in:
- via Salceto;
  - via Volta;
  - via Galvani;
  - via Meucci.
- come evidenziati in verde nella cartografia allegata alla presente ordinanza;

L'inosservanza alla presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi delle disposizioni dettate dal Codice della Strada;

Le modalità di pagamento e ricorso sono quelle previste dalle norme del Codice della Strada;

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada;

### **DISPONE CHE**

la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio;
- la posa di segnaletica da apporsi agli accessi in cui vige il divieto;
- comunicazione agli Organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

## **INFORMA**

che contro la presente ordinanza, chiunque abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi, al T.A.R. della Toscana oppure, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emesso con D.P.R. 495/92.

Poggibonsi, 26 maggio 2008

**Il Sindaco**



# Area provvedimento

